

**COMUNE di MONTE SAN SAVINO**

Provincia di Arezzo

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI  
LOCAZIONE – ANNO 2024**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii *“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”*;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020 che definisce i criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 15.06.2024

**RENDE NOTO**

che **a partire dal giorno 03.07.2024 fino alle ore 12.00 del 02.08.2024** sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di persone beneficiarie per l'anno 2024, a cui saranno destinate risorse provenienti dal bilancio comunale ed eventuali ulteriori finanziamenti regionali secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla normativa sopra richiamata.

**ART. 1 – (Requisiti e condizioni di ammissione)**

A PENA DI ESCLUSIONE DAL BANDO, possono partecipare le persone che, **alla data di apertura dei termini e comunque entro le ore 12.00 del 02.08.2024**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Monte San Savino, nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
2. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, le persone provenienti da Stati non aderenti all'Unione Europea, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i.);
3. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato e, se dovuto, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità. Tale imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica *(con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10)* in cui il/la richiedente abbia la residenza.
4. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Monte San Savino (la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI). *L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;*
5. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);

6. le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
  - a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario,
  - b. titolarità pro-quota di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità,
  - c. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
  - d. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
7. non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico erogato da qualunque Ente ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso arco temporale (compreso i contributi per morosità incolpevole);
8. valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000 (*tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza*);
9. valore del patrimonio complessivo (mobiliare e immobiliare) risultante da dichiarazione ISEE non superiore a € 40.000, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5) e 8);
10. attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E./I.S.E.E.) ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 riportante un valore ISE del nucleo familiare non superiore a € 32.048,52 e un valore ISEE non superiore a € 16.500 e rientrante entro i valori di seguito indicati:
  - Fascia A: valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2024, corrispondenti a € 15.984,02. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
  - Fascia B: valore ISE compreso tra € 15.984,02 e € 32.192,74. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

N.B.: non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

11. possesso di un valore ISE del nucleo familiare non inferiore al canone di locazione pagato, salve le deroghe di cui all'art. 2.6 del presente bando;
12. regolarizzazione dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità, se dovuta e non ancora pagata alla data di apertura del bando: ai fini dell'ammissione al concorso, in base al precedente art. 1 punto 3, tale regolarizzazione fiscale dovrà avvenire prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando.

**I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di apertura del bando, fatto salvo l'eventuale regolarizzazione dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità. Inoltre i requisiti devono permanere fino al 31 dicembre 2024 pena la decadenza dal beneficio.**

## **ART. 2 – Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento**

**2.1** Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal/dalla richiedente e da tutti/e coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico così come definito dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013 (*normativa I.S.E./I.S.E.E.*).

**2.2** La posizione reddituale del/della richiedente da assumere è quella risultante da una certificazione ISE in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare così come definito dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013.

**2.3** Per gli/le studenti/esse universitari/e la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo/la studente risulti fiscalmente a carico.

**2.4** Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

**2.5** Per ogni contratto di locazione, intestato ad un unico nucleo familiare, oppure a 2 o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, può essere indifferentemente inoltrata una sola domanda di contributo, oppure ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio: il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio e la somma dei loro valori ISE e ISEE non potrà superare i limiti sopra specificati.

In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia.

Nell'ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (*A e B*), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto.

**2.6** L'erogazione del contributo a persone che dichiarano **"ISE zero" o che hanno un valore ISE inferiore al canone di locazione pagato**, sarà possibile soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni necessariamente segnalata dal richiedente nel modulo di domanda:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento (*in caso di soggetto terzo è necessario allegare certificazione a firma della persona*),
- b) assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune (*necessaria certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio comunale*),
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile dalla DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

### **ART. 3 - Documentazione e motivi di insanabilità**

**3.1** I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

**3.2** La domanda **deve essere corredata dai seguenti documenti:**

- **copia documento d'identità valido del/della richiedente;**
- **copia integrale del contratto di affitto** in corso di validità e registrazione del contratto (se dovuta);
- **copia del permesso di soggiorno** in corso di validità del richiedente, in caso di cittadino/a straniero/a extra-comunitario/a o apolide;
- **fotocopia o stampa del codice IBAN** relativo a c/c in uso;
- **dichiarazione ISEE relativa all'anno 2024;**
- **verbale di invalidità**, in caso di presenza di persona con disabilità o invalidità nel nucleo familiare;
- documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1.6 (*es.: sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all'altro coniuge, provvedimento di pignoramento dell'alloggio, ecc..*) in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero,
- **documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2.6**, in caso di valore ISE uguale a zero o comunque di importo inferiore al canone di locazione pagato.

**3.3** Saranno **dichiarate inammissibili e non sanabili** le domande che:

- non saranno inviate entro il termine di scadenza previsto dal bando del 01.08.2024 alle ore 12.00;
- non saranno redatte sul modulo online appositamente predisposto e relativo all'annualità 2024 (allegato B);

**3.4** Le persone inserite nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del 31 Gennaio 2025 tutta la necessaria e idonea documentazione prevista all'art. 6, in mancanza di tale condizione non verrà erogato il contributo.

#### **ART. 4 - Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria**

**4.1** L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande delle persone concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, altresì provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della percentuale di incidenza canone/ISE come disposto dalla Delibera Giunta Regione Toscana n. 402/2020.

**4.2** La graduatoria di assegnazione pertanto sarà articolata su due fasce, nel modo che segue:

**Fascia A:** valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2024, corrispondenti a € 15.984,02. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

- **Fascia B:** valore ISE compreso tra € 15.984,02 e € 32.194,72. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

→ In caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00 oppure ISE superiore a € 32.192,74 la domanda non verrà accolta.

**4.3** Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti **punteggi di priorità** per la formazione della graduatoria:

a) nucleo familiare composto da sole persone anziane (ultra65enni alla data di presentazione della domanda), anche con eventuali figli/e a loro carico, se con disabilità grave o minorenni: ..... **punti 1**

b) presenza nel nucleo familiare di una o più persone con disabilità grave ai sensi della Legge 104/92 o affetti da invalidità e/o menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: ..... **punti 1**

c) nucleo familiare monogenitoriale con uno/a o più figli/e minori a carico: ..... **punti 1**

I punteggi delle categorie **a)** e **c)** non sono tra loro cumulabili. Il punteggio della categoria **b)** è cumulabile con quelli delle categorie **a)** e **c)**. Il punteggio della categoria **c)** non è assegnato qualora nell'abitazione siano presenti, oltre al minore, anche altri soggetti maggiorenni, oltre al genitore singolo. Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al 31.12.2024.

**4.4** Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria verrà usato il seguente criterio:

- le domande che ottengono uguale punteggio di priorità sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore ISE in maniera decrescente;
- a seguire sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggio di priorità, secondo le percentuali di incidenza canone/valore I.S.E. in maniera decrescente;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. sarà effettuato un sorteggio.

**4.5** La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito [www.comune.montesansavino.ar.it](http://www.comune.montesansavino.ar.it) con l'omissione dei dati personali delle persone beneficiarie e individuazione delle stesse mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria per 15 giorni consecutivi potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei/delle partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda, tramite pec all'indirizzo: [comune@pec.comune.montesansavino.ar.it](mailto:comune@pec.comune.montesansavino.ar.it), in carta libera.

**4.6** In presenza di richieste di riesame le stesse saranno valutate da una commissione tecnica appositamente nominata.

**4.7** Qualora non venga inoltrata alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

**4.8** Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Monte San Savino **NON INOLTRERÀ comunicazioni personali all'indirizzo delle singole persone interessate circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva:** i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune [www.comune.montesansavino.ar.it](http://www.comune.montesansavino.ar.it). Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti sarà data ampia informazione attraverso il sito comunale.

**4.9** Le graduatorie (provvisoria e definitiva) complete dei dati personali potranno essere consultate, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi Sociali Sorso Sangallo n. 73, previo appuntamento.

## **ART. 5 - Entità e durata del contributo**

**5.1** L'entità del **contributo teorico** è determinata in base all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ai sensi DPCM n. 159/2013, così calcolato:

- A. per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps (**Fascia A**), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00
- B. per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (**Fascia B**), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

**5.2** La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto.

**5.3** I contributi oggetto di questo bando sono finanziati con risorse provenienti dal Bilancio Comunale, che verranno individuate con apposito atto, e con eventuali fondi assegnati dalla Regione Toscana.

**5.4** Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2024 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 Dicembre 2024, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica.

**5.5** Il Comune eroga il contributo alle persone beneficiarie dietro attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

**5.6** Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, qualora le risorse non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico saranno applicati i seguenti criteri:

- sarà applicata una riduzione percentuale decrescente dalla prima persona in graduatoria fino all'ultima di quella fascia;
- in via prioritaria sarà liquidato il contributo alle persone in fascia A e, se la disponibilità di risorse lo consente, anche alle persone in fascia B.

Tenendo presente che l'importo del **contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00** - corrispondente a una quota mensile di € 16,67 - a meno che non ricorra una sola domanda ammessa.

**5.7** L'erogazione del contributo a favore di persone i cui nuclei familiari sono utilmente collocati nella vigente graduatoria per l'Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita nella suddetta graduatoria. In caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell'alloggio.

**5.8** Qualora il contributo non venga riscosso entro il **31 Dicembre** dell'anno in cui viene liquidato, il beneficio si intende decaduto e il Comune di Monte San Savino provvederà ad utilizzare tale residuo nelle disponibilità del bando successivo.

**5.9** Nel caso di persone **beneficiarie di Assegno di Inclusione** i contributi ad integrazione dei canoni di locazione **non sono cumulabili** con la quota B (contributo alla locazione) dell'Assegno di Inclusione, pertanto il Comune procederà all'erogazione del contributo solo ad integrazione – se dovuta - di quanto già percepito (principio di compensazione).

## **ART. 6 - Modalità di erogazione del contributo**

**6.1** Il/la richiedente dovrà allegare al modulo di domanda copia o stampa del codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale in uso sul quale poter accreditare il contributo, in quanto vista la Legge 214/2011 le Pubbliche Amministrazioni per pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato per importi superiori ad € 999,99 netti devono utilizzare solo ed esclusivamente strumenti di pagamento elettronici e/o

tracciabili, con divieto di riscossione diretta presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

**6.2** Il contributo è erogato successivamente alla verifica dei requisiti previsti e degli avvenuti pagamenti del canone di affitto. Gli/alle aventi diritto collocati/e in graduatoria sono pertanto tenuti/e a **presentare all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il termine perentorio del 31 Gennaio 2025, la seguente documentazione, previo appuntamento con l'Ufficio Servizi Sociali (tel. 0575.8177232):**

- **tutte le ricevute comprovanti i pagamenti del canone locativo per l'anno 2024** debitamente compilate, sottoscritte e bollate a norma di legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari anche online o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi. In alternativa l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto. In caso di presentazione parziale delle ricevute di pagamento, si procederà alla non emissione del mandato di pagamento per la quota parte del contributo erogabile.
- (*in caso di morosità*) **dichiarazione del proprietario**, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2024. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).
- (*se dovuto*) l'eventuale **rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione** successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della "cedolare secca").
- (*in caso di dichiarazione "ISE zero" oppure valore ISE inferiore al canone di locazione*) dichiarazione circa la fonte di sostentamento atta a giustificare il pagamento del canone da presentarsi mediante l'apposito modulo predisposto dal Comune di Monte San Savino. **In caso di sostentamento economico parte di persona terza** il/la richiedente dovrà specificare sia l'importo mensile del sostegno effettuato a titolo di mera liberalità, sia il numero di mensilità erogate, nonché l'ammontare del reddito complessivo del beneficiario e il modello di dichiarazione dei redditi dello stesso su cui poter effettuare il controllo. **La dichiarazione dovrà essere corredata da copia dei bonifici bancari o altra modalità di pagamento tracciabile, attestanti l'effettivo versamento delle somme e i documenti di identità in corso di validità del/della richiedente e del sovventore.** La mancata presentazione di questa dichiarazione documentata, entro il 31.01.2025, farà venir meno il possesso del requisito previsto all'art. 1 comma 11, con conseguente decadenza dalla graduatoria. Il Comune di Monte San Savino effettuerà controlli sull'effettiva capacità economica del soggetto sovventore, anche mediante la trasmissione dei nominativi alla Guardia di Finanza. Non occorre allegare tale dichiarazione nel caso in cui il/la richiedente usufruisca di comprovata assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Monte San Savino.

**In assenza di presentazione entro il termine perentorio del 31 Gennaio 2025 della documentazione sopra elencata, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato/a potrà essere riammesso nei termini.**

**6.3** In caso di decesso della persona beneficiaria, il contributo sarà assegnato agli eventuali eredi conviventi alla data della domanda. In assenza di questa possibilità il contributo - calcolato per il periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione - sarà corrisposto ad altri eventuali eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, da presentarsi al Comune entro il termine del **31 Gennaio 2025**.

**6.4** Nel caso in cui la persona richiedente abbia, nel corso dell'anno 2024, trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Monte San Savino dovrà presentare anche il nuovo contratto di locazione e il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

#### **ART. 7 - Modalità e termini per la presentazione delle domande**

**7.1** La domanda potrà essere presentata **online** con accesso SPID tramite il portale <https://portale.citymonte.it> sezione "Istanze on-line" entro **le ore 12.00 del 02.08.2024**, non sarà considerata valida la presentazione della domanda con modalità diverse da questa.

**7.3** Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere.

**7.4** Per ricevere assistenza nella compilazione e presentazione della domanda è possibile rivolgersi allo Sportello Unico esclusivamente previo appuntamento da richiedere al telefono 0575.8177217 o all'e-mail [tania.giordano@comune.montesansavino.ar.it](mailto:tania.giordano@comune.montesansavino.ar.it) oppure all'Ufficio Servizi Sociali, telefono 0575.8177232 posta elettronica [veronica.vasarri@comune.montesansavino.ar.it](mailto:veronica.vasarri@comune.montesansavino.ar.it) ;

**7.5** La sottoscrizione della domanda anche in modalità online include il consenso al trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.).

#### **ART. 8 - Controlli e sanzioni**

**8.1** Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 co 6 del DPCM n. 159/2013, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai/dalle partecipanti.

**8.2** Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il/la partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

**8.3** L'elenco delle persone aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.

**8.4** Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

#### **ART. 9 – Responsabile del procedimento e norme finali**

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Veronica Vasarri (Assistente Sociale Comune di Monte San Savino, con sede presso Ufficio Servizi Sociali, Corso Sangallo n. 73)

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 0575.8177239 – 0575.8177232

Monte San Savino, 01/07/2024

**Il Responsabile del Settore III**  
Dott. Gilberto Mencarelli